

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37392-l-utilizzo-per-uso-personale-dell-auto-di-servizio-da-parte-del-pubblico-ufficiale-configura-il-reato-di-peculato-d-uso-suprema-corte-di-cassazione-sez-un-penale-sentenza-n-31022-15-depositata-il>

Autore: Iannone Paolo

“L’utilizzo per uso personale dell’auto di servizio da parte del pubblico ufficiale configura il reato di peculato d’uso, Suprema Corte di Cassazione, Sez. Un. Penale, sentenza n. 31022/15; depositata il 3 aprile”

“L'utilizzo per uso personale dell'auto di servizio da parte del pubblico ufficiale configura il reato di peculato d'uso, Suprema Corte di Cassazione, Sez. Un. Penale, sentenza n. 31022/15; depositata il 3 aprile”

1. Il decisum

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla ratio del peculato d'uso.

Il caso riguarda l'utilizzo per uso personale dell'auto di servizio da parte del pubblico ufficiale.

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale precisa che anche il consumo del carburante partecipa alla determinazione del reato di peculato d'uso.

2. Il peculato d'uso e l'elemento psicologico dell'agente

Nella vicenda in esame l'utilizzo di beni pubblici per scopi privati da parte di soggetti che ne hanno la disponibilità per ragioni d'ufficio qualificano il fatto all'ipotesi di reato prevista di cui all'art. 314 cod. pen. La ratio della sentenza in commento si fonda sul superamento dell'incertezza nella rilevanza penale delle condotte di distrazione, oltreché riempire vuoti di tutela giuridica del bene oggetto dell'offesa.

In tale prospettiva possiamo affermare che la condotta posta in essere dall'agente realizza un reato plurioffensivo, poiché la violazione normativa riguarda una duplice tutela. In primis il buon andamento della Pubblica Amministrazione sotto i profili di efficienza, economicità, legalità e imparzialità. In secondo luogo concerne l'offesa del patrimonio pubblico.

Ad ogni buon conto, si tratta di una plurioffensività c.d. alternativa, ossia l'eventuale mancanza di denaro patrimoniale non esclude la sussistenza del reato laddove vi sia una condotta che concretamente offende il bene giuridico.

A ben vedere risulta doveroso fare una premessa, in quanto la condotta penalmente rilevante dell'agente rappresenta il risultato del preliminare rapporto intercorrente tra il pubblico ufficiale e la res. Tale rapporto di possesso che non può essere inteso in termini civilistici, in quanto è racchiuso in un senso molto più ampio qualificato nella detenzione materiale riferibile ad una qualunque relazione di fatto con la res, in quanto l'utilizzabilità fisica di muovere e collocare la cosa, ma anche la disponibilità giuridica e quindi il possesso giuridico del bene, ovvero sia la possibilità di destinare la cosa mobile ad una determinata finalità piuttosto che di un'altra rientra nel concetto di disponibilità.

Ciò posto, possesso e disponibilità sono poteri giuridici che attribuiscono all'agente la possibilità di operare sulla destinazione della cosa per distoglierla dal fine pubblico al quale è finalizzata.

Ne consegue che, secondo tale impostazione, il soggetto deve avere anche la possibilità di indirizzare la cosa o altra utilità per fini extra pubblicistici e quindi finalità propria. A fondamento di tale ragionamento se l'agente non avesse la disponibilità di fatto o giuridica del bene evidentemente commetterebbe altri reati, quali ad esempio il furto, in quanto non sarebbe possibile adottare atti finalizzati ad attribuire a terzi o realizzare finalità extra pubblicistiche attraverso la fruizione del bene.

Ebbene, nel caso di specie giova precisare che l'oggetto materiale della condotta resta ovviamente la cosa mobile, la quale può essere un bene fungibile o infungibile, purché idoneo ad essere trasportato in un luogo diverso.

Le superiori considerazioni dimostrano che, in tema di reati contro il patrimonio, per cosa mobile deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la detenzione fisica, la sottrazione, l'impossessamento e l'appropriazione, affinché il trasporto sia possibile anche con riferimento a

beni, i quali pur non essendo originariamente mobili, ad ogni buon conto, la loro dislocazione sia resa fattibile mediante l'adozione di determinati atti che rendano la cosa mobile.

A ben vedere, l'elemento soggettivo dell'agente concerne una condotta tipica di chi nel rapporto con il bene si comporta come se fosse il proprietario facendolo proprio, senza riconoscere i limiti imposti dall'ufficio che gli ha dato la disponibilità stessa della cosa. Pertanto l'appropriazione, di solito, si realizza con l'indebita sottrazione o alterazione della destinazione originaria della cosa e la successiva strumentalizzazione della res a vantaggio proprio. Ciò posto, il superamento dei limiti del possesso determina la sottrazione della cosa dalle finalità preposte dall'ufficio.

Sul piano della ratio della norma il peculato d'uso non costituisce un attenuante del delitto di peculato comune, bensì rappresenta una forma autonoma, in quanto possiede elementi suoi autonomi e diversi, inoltre, si rileva lo scopo rappresentato dalla finalità extrapubblicistica, il quale concerne l'elemento psicologico del soggetto.

Pertanto, lo scopo è rappresentato dall'appropriazione in senso proprio della cosa, poiché anche il suo momentaneo utilizzo, se motivato da fini personali, qualifica l'ipotesi di reato. Ciò posto, nell'elemento soggettivo della condotta posta in essere dal soggetto l'azione di fare proprio il bene comprende anche il consumo della cosa, come ad esempio il carburante e l'olio che rappresentano beni di consumo non restituibili all'ufficio.

Ne consegue che tra cessazione dell'uso e restituzione deve intercedere il tempo minimo necessario e sufficiente della disposizione della res, così come preposta dall'ufficio, per cui fin dal primo momento della sottrazione della cosa deve sussistere l'elemento psicologico di far proprio il bene e distrarlo dall'uso destinato dall'ufficio, viceversa la volontà di restituire la cosa deve essere presente sin dall'inizio nella volontà del soggetto. Infatti non si può qualificare come peculato proprio, ciò che successivamente si trasforma per effetto dell'uso momentaneo o per restituzione del bene, bensì ab origine in quanto caratterizzato dal contenuto intenzionale dell'agente.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, la Suprema Corte ha precisato come le singole componenti della res, quali carburante ed olio, concorrono alla realizzazione del medesimo reato, pertanto non possono essere autonomamente determinate come singole fattispecie criminose relativi all'uso improprio della cosa pubblica.

Dott. Paolo Iannone

• NORMATIVA DI RIFERIMENTO •

Art. 314 cod. pen.

MANUALI

- F. ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Torino, 1934, rist. 1960;
- F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, seconda edizione, Milano, 2000; M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 1987;
- G. FIANDACA, *Causalità (rapporto di)*, voce Dig. Pen., III, 1988;
- F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1997.